



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso proposto ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.

OSSERVA

Il ricorrente [REDACTED] propone accordo di composizione della crisi qualificandolo concordato minore per il soddisfacimento di debiti che derivano dalla personale attività imprenditoriale e addebitando lo squilibrio finanziario alla cessazione della attività e aggravamento per effetto della separazione giudiziale dalla moglie con versamento in favore della figlia di € 350.00 mensili.

Nel ricorso viene rappresentata la situazione di incapacità immobiliare e assenza di beni mobili registrati intestati e redditi anni 2017, 2018, 2019 entro € 10.000,00

Rappresenta l'attuale pendenza di esecuzione presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione.

Situazione debitoria: € 433.970,38

Modalità di soddisfacimento: Finanza esterna del padre [REDACTED] per € 30.000,00
mesa a disposizione entro 6 mesi dalla omologazione dell'accordo oltre € 10.000,00 versati immediatamente dopo l'omologazione.

Percentuale di soddisfazione: 9,33%

Tempi di pagamento: in un'unica soluzione in 6 mesi

Il piano prevede che tutti i creditori, siano essi privilegiati, siano chirografari, vengano pagati nella pari misura del 9,33%.

La Attestazione allegata al ricorso richiama i termini della proposta riferendo della possibilità di pagamento ultrannuale dei creditori privilegiati dietro espresso consenso dei titolari.

a) sui requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 comma 1 della citata legge :

- Sotto il profilo soggettivo:



1. l'istante chiede l'ammissione alla procedura di concordato minore per debiti provenienti dalla attività imprenditoriale che rispetta i parametri di esenzione di cui all'articolo 1 del RD 267/1942 e non è soggetto ad altre procedure concorsuali;

2. non ha fatto ricorso, come da atto anche il professionista nella sua relazione (cfr. doc 17), allo strumento di cui alla legge 3/2012 nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso;

3. non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012;

- Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato prevede la soddisfazione dei creditori nella misura del 9,22 %

Rilievo nasce dalla previsione di pagamento in egual misura e con medesima tempistica di creditori privilegiati e chirografari.

La proposta prevede il pagamento parziale dei crediti assistiti da privilegio generale sui mobili e il pagamento parziale - seppur in misura inferiore - dei crediti chirografari e il rispetto dell'ordine della cause legittime di prelazione imporrebbe che il pagamento dei crediti di rango inferiore segua l'integrale estinzione dei crediti assistiti di privilegio.

Sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza Sez. I, 8 giugno 2020, n. 10884 ha innanzitutto ribadito che "il creditore chirografario non possa veder adempiuta, neanche parzialmente, la propria obbligazione se il presumibile valore di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consenta di soddisfare i creditori privilegiati". Partendo da tale assunto, la Corte ha operato una distinzione tra, da un lato, i crediti assistiti da prelazione su di un bene specifico (ipoteca, pegno, privilegio speciale) e, dall'altro, i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili: nel primo caso, se il valore del bene su cui insiste il titolo di prelazione è inferiore all'ammontare delle somme dovute, il credito di rango superiore può essere legittimamente soddisfatto in via parziale, giacché in questa ipotesi le possibilità di soddisfacimento non dipendono unicamente dalla liquidazione del bene su cui insiste la prelazione (da cui sono esclusi i chirografari), ma altresì dal valore degli altri beni (su cui concorrono anche i chirografari); di contro, nel caso di privilegio generale sui mobili, quale è il caso in esame, e contestuale incapienza del patrimonio del debitore, i crediti privilegiati non potrebbero essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari. Diversamente opinando, si ammetterebbe che, sulla medesima massa attiva, i crediti in chirografo siano soddisfatti prima che lo siano - per l'intero - i crediti di rango poziore, e ciò costituirebbe un'evidente alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Al riguardo, la Corte ha altresì richiamato la propria precedente pronuncia secondo cui, pur in caso di incapienza del patrimonio mobiliare, i creditori chirografari



potranno essere soddisfatti laddove vi sia possibilità di concorso sui beni immobili ovvero in presenza della cd. finanza esterna, alle condizioni ivi indicate (v. Cass. 8 giugno 2012, n. 9373).

Pertanto, in ipotesi di finanza esterna, ritenuto di applicare estensivamente l'orientamento giurisprudenziale richiamato in tema di concordato preventivo anche al concordato minore proposto ex legge 3/2012, la previsione di pagamento in pari misura dei creditori privilegiati e chirografari non appare suscettibile di valutazione di inammissibilità, pur essendo da porre alla attenzione dei creditori per l'espressione di voto.

Ritenuto pertanto che la proposta così come formulata deve ritenersi completa e quindi ammissibile e di doversi fissare l'udienza prescritta dall'articolo 10 della legge 3/2012 in quanto la norma impone darsi luogo al contraddittorio con tutti i creditori, cui va comunicata, oltre la data dell'udienza fissata, anche la documentazione prescritta al fine di prendere conoscenza integrale della proposta.

Considerato che il comma 3 dell'articolo 10 citato stabilisce che nel corso della predetta udienza il Giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che sino alla omologazione dell'accordo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili e che durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Conseguentemente alla declaratoria di sospensione di cui sopra le procedure esecutive individuali potranno essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.;

visto l'art. 10 legge 3/2012;

P.Q.M.

Fissa ai sensi dell'articolo 10 della legge 3/2012 l'udienza del **23 settembre 2021 ore 13:00.**

Ordina per la medesima udienza la convocazione dei creditori davanti al G.D. L'adunanza avrà luogo nella stanza del Giudice delegato posta al piano terra del Palazzo di Giustizia in Via Fiume.

Fissa il termine di giorni 20 dal deposito del presente decreto per la comunicazione del medesimo unitamente alla proposta a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per



telex o per posta elettronica certificata, avviso contenente l'avvertimento dei provvedimenti che potranno essere adottati nel corso dell'udienza fissata, così come specificato in parte motiva.

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Ordina che il presente decreto unitamente alla proposta venga pubblicato nel registro delle imprese e sul sito Astegiudiziarie.it epurato dei dati personali del proponente.

Autorizza alla pubblicazione sul sito del Tribunale di Lanciano il personale di Astegiudiziarie presente presso gli Uffici del Tribunale di Lanciano, previa istanza del proponente da depositare al fascicolo della procedura unitamente al presente decreto epurato dei dati personali.

Si comunichi al ricorrente

Lanciano 10 giugno 2021

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

